



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 luglio 2014  
(OR. en)

11694/14

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0189 (NLE)**

---

---

**PECHE 348  
N 15**

#### **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 11330/14 PECHE 336 + ADD1 - COM(2014) 373 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak <i>- Adozione</i>

---

1. Il 25 giugno 2014 la Commissione europea ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.
2. La proposta dà seguito ai negoziati per un nuovo accordo tra l'Unione europea e la Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak, in quanto l'accordo esistente è scaduto il 7 agosto 2012. L'8 novembre 2011 il Consiglio aveva autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati per tale accordo<sup>1</sup>; tali negoziati si sono conclusi il 24 ottobre 2013.

---

<sup>1</sup> Doc. 15619/11 PECHE 292 N 29

3. La proposta è stata esaminata dal gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" in data 3 luglio 2014. Le delegazioni danese e del Regno Unito hanno formulato riserve d'esame parlamentare. Le delegazioni spagnola e svedese hanno formulato riserve di esame. La presidenza ha constatato che la proposta, come presentata dalla Commissione europea, gode di un ampio sostegno.
4. Si invita pertanto il COREPER a confermare l'accordo raggiunto dal gruppo e a suggerire che, tra i punti "A" di una delle prossime sessioni, il Consiglio:
- decida relativamente alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak, riportato nel doc. ST 11643/14 PECHE 346 (decisione del Consiglio riveduta dagli esperti giuristi/linguisti) e nel doc. ST 11692/14 PECHE 347 (testo dell'accordo riveduto dagli esperti giuristi/linguisti);
  - decida di trasmettere al Parlamento europeo, per conoscenza, tale decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo.
-